



Lgh

Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo



Prot. n. 2020-006968/AREA II

Torino, 5 agosto 2020

Al Signor Assessore alla Sanità
della Regione Piemonte
TORINO

Al Signor Presidente
della Corte d'Appello di
TORINO

Ai Signori Sindaci e Commissari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Signori Segretari Comunali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Ai Signori Direttori
delle Aziende Sanitarie Locali
di Torino e provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari ed elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 20 e lunedì 21 settembre p.v., il Ministero dell'Interno ha richiamato con la circolare n. 31 del 4 agosto 2020 vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

A) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

I comuni interessati dal rinnovo degli organi elettivi vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 11 agosto 2020** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

B) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell'ambito dell'intero territorio nazionale e, per il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora **in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020.**

Tale ultimo termine (31 agosto), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Al riguardo, i Signori Dirigenti delle aziende sanitarie locali vorranno assicurare un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Nei casi di concomitante svolgimento con il referendum di consultazioni elettorali, sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

C) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali.

Per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 21 e sabato 22 agosto 2020**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 21 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 22 agosto), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, anche nelle ore pomeridiane.

D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato. Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pubblicazioni recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" che, sia per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica che per le elezioni comunali, sono già consultabili sul sito internet tematico "Eligendo" del Ministero dell'Interno.

In particolare, si rileva che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

E) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

F) Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo.

Per le elezioni comunali, ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81), si richiamano i partiti e gruppi politici che hanno avuto eletti propri rappresentanti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o che sono costituiti in gruppo parlamentare alla Camera o al Senato come riportati nella circolare di questa Prefettura prot. n. 2020-006856 del 4 agosto scorso (punto 4).

G) Nomina dei presidenti di seggio.

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 21 agosto 2020**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il Presidente della Corte d'appello valuterà, ovviamente, se confermare o meno l'incarico ai presidenti di seggio che già erano stati nominati in vista dello svolgimento il 29 marzo scorso del medesimo referendum, successivamente revocato, anche tenendo conto della attuale eventuale concomitanza di altre consultazioni.

Il Presidente stesso della Corte d'appello, **entro il ventesimo giorno antecedente** quello della votazione, e quindi **entro il 31 agosto 2020**, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

H) Nomina degli scrutatori.

In caso di svolgimento del solo referendum, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre), che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, nel caso di concomitante svolgimento con il referendum stesso di elezioni comunali, si applicano per gli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici sezionali, le disposizioni previste per le elezioni politiche, cosicché il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione sarà di 4 (quattro), ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 361/1957.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 26 e lunedì 31 agosto 2020**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà pertanto, per il referendum e per le consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento:

1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);

3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione online, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato word il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, che potrà essere unico anche in caso di concomitante svolgimento col referendum di altre consultazioni.

Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici, stampati e consegnati a questa Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., verranno distribuiti a codesti Comuni non appena resi disponibili.

I Signori Sindaci e Commissari notificheranno agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente** quello della votazione, cioè **non oltre sabato 5 settembre 2020**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, ai Signori Sindaci o Commissari, i quali provvederanno alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2).

La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente** quello della votazione, e quindi **non oltre giovedì 17 settembre 2020**.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

I Signori Sindaci e Commissari, nel notificare l'avvenuta nomina, dovranno richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato.

Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957.

I) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero.

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 26 agosto**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina avviso recante, tra l'altro, l'indicazione delle consultazioni in contemporaneo svolgimento nel comune e dei giorni e orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con la precedente circolare prefettizia prot.n. 2020-006572 del 24 luglio 2020.

In particolare, per dare notizia, oltre che del voto per il referendum, anche delle altre consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento in ogni Comune (elezioni suppletive del Senato; elezioni regionali con eventuale turno di ballottaggio, ove previsto; elezioni comunali, con relativo turno di ballottaggio, ed elezioni circoscrizionali), sono stati predisposti tre modelli di cartolina-avviso per tre distinte categorie di elettori all'estero: la cartolina-avviso di colore verde (modello n. 6/REF) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia per il referendum; la cartolina-avviso di colore rosso (modello n. 6-bis/REF) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza per il referendum; la cartolina-avviso di colore azzurro (modello n. 6-ter/REF) per gli elettori i quali, pur votando per corrispondenza per il referendum, devono essere informati dello svolgimento di concomitanti consultazioni elettorali.

J) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo.

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria e delle eventuali altre consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in specie a coloro che alla data del 20 settembre 2020 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale,



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinomiale e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate a questa Prefettura al seguente indirizzo: elettorale.pref_torino@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatoogli dal Sindaco o dal Commissario ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

K) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014, dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2020), dalle ore 9 alle ore 18;

- nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Codesti Comuni, nei periodi indicati, vorranno adottare opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

L) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti o portatori di handicap.

A tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche.

Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi da giovedì 17 a sabato 19 settembre 2020, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

* * *

Si richiama l'attenzione dei Signori Sindaci e dei Signori Segretari di codesti comuni, affinché sia data puntuale esecuzione alle disposizioni impartite con la presente circolare.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale
(Ferraris)



Elettorale2020/Circolari/Circulariaicomuni/Ulterioriadempimenti/2020006968/MM